



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 88 del 11/09/2018

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2017.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **undici** del mese di **settembre** alle ore **12:30** nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

MADEO VINCENZO	SINDACO	Assente
PASQUALI UMBERTO	VICE SINDACO	Presente
BORTOLOTTI PIETRO	ASSESSORE	Presente
GOZZI ANNA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 3

Assenti n. 1

Assume la Presidenza il Vice SINDACO, Sig. UMBERTO PASQUALI.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

Deliberazione n. 88 del 11/09/2018

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2017.

La GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 151, comma 8, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", stabilisce che entro il 30 settembre gli enti locali approvano il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi, dei propri enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Richiamato l'art. 233-bis del T.U.E.L., che testualmente recita:

- "1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017";

Considerato che il Comune di Dosolo si è avvalso della predetta facoltà di rinviare al 2017, unitamente agli adempimenti in materia di contabilità economico-patrimoniale, la predisposizione del bilancio consolidato con i bilanci delle proprie società e dei propri enti partecipati (deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 24/11/2015);

Visto l'art. 11-bis del Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", il quale:

- al comma 1, dispone che gli enti di cui all'art. 1, comma 1, tra cui rientrano i Comuni, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4;
- al comma 2, stabilisce che il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato, a cui vanno allegati la relazione sulla gestione consolidata, che comprende la nota integrativa, e la relazione del collegio dei revisori dei conti;
- al comma 3, precisa che, ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II;

Richiamato il "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato", allegato 4/4 al D.Lgs n. 118/2011, che riporta la definizione del bilancio consolidato, ne precisa le funzioni, disciplina le attività preliminari alla sua redazione e le modalità operative per la predisposizione dello stesso;

Considerato che, come descritto nell'allegato 4/4 sopra richiamato, il Bilancio consolidato consiste in un documento contabile a carattere consuntivo, che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e società, controllate e partecipate;

Considerato altresì che il bilancio consolidato costituisce lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo, inteso come un'unica entità economica, distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna, che esterna; funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo, né da una loro semplice aggregazione;

Richiamate inoltre le finalità del bilancio consolidato, come individuate nel relativo principio contabile applicato, ossia:

- a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo, comprensivo di enti e società;
- c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

Preso atto che, ai sensi del punto 3 del citato principio, attività preliminare alla elaborazione del bilancio consolidato dell'ente, è la predisposizione di due distinti elenchi, oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale, e precisamente:

- a) un primo elenco che comprende gli enti, le aziende e le società che compongono il "Gruppo Amministrazione Pubblica" dell'Ente, come definito dal D.Lgs. 118/2011 e dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;
- b) un secondo elenco, che individua, tra gli enti, le aziende e le società componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica, quelli da ricomprendere nel bilancio consolidato dell'Ente (c.d. "Perimetro di consolidamento");

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 29.12.2017, con la quale, in base ai criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal principio contabile 4/4, preso atto degli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario dell'Ente relativamente agli organismi, agli enti strumentali ed alle società partecipate dal Comune di Dosolo, sono stati individuati:

- quali componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Dosolo, i seguenti enti strumentali partecipati: Consorzio Pubblico Servizio alla Persona e Consorzio Energia Veneto (CEV);
- quale componente del perimetro di consolidamento per la redazione del Bilancio Consolidato, il Consorzio Pubblico Servizio alla Persona.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 02.05.2018, di approvazione del Rendiconto della gestione dell'anno 2017, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato patrimoniale ed il conto economico;

Visto il comma 1, lettera d-bis), dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 che individua tra le funzioni dell'Organo di Revisione la redazione di una relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis del T.U.E.L. e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;

Visto l'art. 9 del D.L. n. 113/2016, convertito con modificazioni nella L. n. 160/2016,

che recita: "In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di 30 gg. dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'art. 141 del TUEL, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo. La prima applicazione è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016";

Visto lo schema di Bilancio consolidato per l'esercizio 2017, allegato "A" al presente atto, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata, che comprende la nota integrativa, allegato "B" al presente atto;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di dare atto che il Perimetro di consolidamento del Comune di Dosolo è formato dall'ente di seguito indicato:

Tipologia	Denominazione	Quota di partecipazione	Metodo di consolidamento utilizzato
Ente strumentale partecipato	Consorzio Pubbico Servizio alla Persona	7,89%	Proporzionale

2. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di bilancio consolidato del Comune di Dosolo per l'esercizio 2017 (allegato "A"), corredato dalla relazione sulla gestione consolidata (allegato "B"), che comprende la nota integrativa, parti integranti e sostanziali del presente atto;

3. di trasmettere copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di cui al sopra richiamato comma 1, lettera d-bis), dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, all'Organo monocratico di revisione economico-finanziaria dell'Ente;

4. di sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale lo schema di bilancio consolidato del Comune di Dosolo per l'esercizio 2017, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata, che comprende la nota integrativa, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti;

ed inoltre, considerata l'urgenza

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale seduta n. **24** del **11.09.2018**

IL Vice SINDACO
UMBERTO PASQUALI

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA